

**STATUTO**

**ARTICOLO 1**

E' costituito un Consorzio volontario con attività esterna tra imprese esercenti attività economiche connesse ed affini, come infra individuato, denominato:

**"CONAFORM - Consorzio indipendente per la formazione assicurativa e finanziaria"**

disciplinato dalle norme dettate dagli articoli dal 2612 al 2615-bis del codice civile.

**ARTICOLO 2**

Il Consorzio ha sede in Milano.

Nella pubblicità prescritta sarà indicato l'indirizzo completo, scelto dal Consiglio Direttivo.

**ARTICOLO 3**

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone, sia in Italia che all'estero, a favore del personale dei committenti e dei consorziati, la materiale erogazione di attività formativa nel settore assicurativo, bancario e finanziario nelle sue forme ed accezioni più ampie nonché l'attività di promozione, organizzazione, coordinamento e realizzazione di corsi, incontri, seminari, convegni, congressi, soggiorni, destinati alla formazione didattica e professionale; la promozione e gestione di servizi formativi, anche a distanza; la programmazione, progettazione e gestione di servizi formativi e di consulenza su incarico di enti privati, pubblici, associazioni di categoria e professionisti. Tale formazione intende coprire tutte le esigenze che possono manifestarsi sul mercato; la formazione erogata ha lo scopo di favorire l'accrescimento cognitivo e quindi le competenze sia di soggetti occupati che di soggetti non occupati; in particolare, il Consorzio si propone di perseguire la costante ricerca di nuove metodologie atte allo sviluppo della formazione, dell'aggiornamento professionale e della specializzazione in tutti i suoi campi operativi; sviluppare progetti formativi ed erogare attività finalizzate all'accrescimento ed alla ottimizzazione delle competenze delle persone destinatarie dell'intervento; sviluppare percorsi complessi e continuativi nel campo dell'aggiornamento professionale allo scopo di impostare, definire e garantire l'evoluzione professionale dei partecipanti; gestire progetti di sviluppo formativo ed educativo in ambito nazionale ed internazionale; adottare una politica di promozione culturale diretta ed indiretta nei confronti di altre strutture e/o attori formativi presenti nel territorio; raccogliere dati ed informazioni; realizzare materiale propedeutico e didattico; svolgere attività divulgative e promozionali degli scopi consortili.

Per svolgere le proprie attività il Consorzio potrà utilizzare strutture e servizi dei consorziati.

Il Consorzio nel contesto di un'adeguata gestione economica delle proprie strutture e dei propri servizi ai consorziati, potrà altresì intrattenere rapporti anche con soggetti diversi dai consorziati stessi ed erogare agli stessi prestazioni nell'ambito della loro attività consortile esterna.

Il Consorzio, in via non prevalente, occasionale e strumentale per il perseguimento di quanto precede, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in Società, consorzi, società consortili od Enti di qualsiasi genere. Il tutto nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico (ovvero attività consulenziali o connesse se comunque riservate) o riservata per legge a determinate categorie e subordinatamente all'acquisizione previa di eventuali autorizzazioni/iscrizioni amministrative ove richieste.

#### **ARTICOLO 4**

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2038.

Il Consorzio stesso potrà essere anticipatamente sciolto o prorogato rispetto a tale durata, a norma di legge.

#### **ARTICOLO 5**

I consorziati, si obbligano a:

- corrispondere al Consorzio il contributo consortile di cui al successivo articolo 13;
- partecipare alle spese necessarie al funzionamento del Consorzio mediante il versamento di un contributo periodico di cui al successivo articolo 14;
- rimborsare le spese sostenute dal Consorzio negli interessi dei consorziati richiedenti, nonché a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
- osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali.

#### **ARTICOLO 6**

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio società comunque costituite e imprenditori individuali operanti nei settori interessati dall'attività formativa svolta dal Consorzio stesso. L'ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dall'interessato diretta al Consiglio Direttivo nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle di-

sposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare queste nella loro integrità. Essa dovrà inoltre contenere la ragione/denominazione dell'impresa e la sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante, l'attività effettivamente svolta e l'indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo e per l'accoglimento della domanda è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Il consorziato ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del Consorzio, dovrà versare l'importo del contributo al fondo Consortile e del contributo dovuto per le spese generali di cui all'articolo 14. E' in facoltà del Consiglio Direttivo riunire più domande di ammissione in modo da deliberare cumulativamente in unico contesto.

#### **ARTICOLO 7**

Il consorziato può recedere dal Consorzio in ogni tempo. Il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo e diviene automaticamente operativo - salve le norme inderogabili di legge, ed i casi di recesso con efficacia immediata per giusta causa - decorsi sei mesi od il maggior termine indicato nella comunicazione; in ogni caso, ove il consorziato abbia in corso obbligazioni sia verso il Consorzio sia verso terzi di cui il Consorzio si sia per quanto già compete reso garante, il recesso è efficace solo se tutti gli impegni siano assolti.

#### **ARTICOLO 8**

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il consenso favorevole di almeno due terzi dei consiglieri, nei confronti del consorziato che non abbia più i requisiti di ammissione dell'art. 6, comma secondo, o non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 5 o che sia stato assoggettato a qualsivoglia procedura concorsuale o che si sia reso insolvente verso il Consorzio ovvero non abbia adempiuto le obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome e per suo conto, o per grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o ancora arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio ovvero ai consorziati ovvero svolga o partecipi all'organizzazione di attività concorrenziale o comunque danneggiante il Consorzio ovvero che non si trovi più, comunque, in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

#### **ARTICOLO 9**

In caso di trasferimento di azienda il nuovo titolare dell'impresa subentra nel Consorzio a condizione che:

a) esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio;

b) la deliberazione del Consiglio Direttivo relativa alla partecipazione del nuovo titolare al Consorzio sia adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. Tale delibera deve essere adottata entro trenta giorni dalla comunicazione del trasferimento.

Il consorziato che ha trasferito l'azienda e il nuovo titolare dell'Impresa, sono comunque solidalmente responsabili verso il Consorzio e verso i terzi per tutte le obbligazioni esplicitamente assunte dal consorziato medesimo sino alla data in cui ha avuto effetto il trasferimento dell'azienda.

#### **ARTICOLO 10**

Le deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati o nel caso di trasferimento d'azienda alla non ammissione del nuovo titolare, devono essere notificate dal Presidente agli interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione, a seguito della quale rimarranno fermi i rimedi previsti per legge.

#### **ARTICOLO 11**

I consorziati receduti o esclusi ed i nuovi titolari delle imprese trasferite non ammessi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi nei modi indicati nell'art. 2615 cod. civ. e dal successivo articolo 22 per tutte le obbligazioni assunte dal o verso il Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.

Al consorziato receduto, escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'impresa (o comunque che per qualsivoglia ragione perda la qualifica di consorziato) sarà rimborsato unicamente il contributo al fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato.

Il fondo consortile, compreso la riserva straordinaria potrà essere ripartito tra i consorziati allora esistenti esclusivamente all'atto dello scioglimento del Consorzio e nei limiti di legge.

#### **ARTICOLO 12**

Tutte le modificazioni relative ai membri del Consorzio per ammissione, recesso, esclusione, trasferimento d'azienda, nonchè tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 C.C., devono essere iscritte nel "Libro dei consorziati" a cura del Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate e pubblicate a norma di legge presso il Registro delle Imprese.

### **ARTICOLO 13**

All'atto dell'ammissione, il nuovo consorziato è tenuto a versare il contributo consortile, nella misura e nel modo stabilito dal Consiglio Direttivo, come infra meglio precisato; detti contributi vanno a costituire il fondo consortile.

### **ARTICOLO 14**

Ogni consorziato dovrà inoltre versare un contributo periodico nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione: l'ammontare e la forma e la periodicità del versamento contributo sarà determinato dal Consiglio Direttivo. Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso.

### **ARTICOLO 15**

Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea generale dei consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- d) un Collegio Sindacale e/o un Revisore contabile.

### **ARTICOLO 16**

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati.

A ciascun Consorziato - qualunque sia la sua forma giuridica (persona fisica titolare di impresa individuale, società di persona e/o di capitali e/o cooperative e/o enti diversi) - compete sempre solo un voto.

L'Assemblea potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.

Il diritto di voto sarà esercitabile da ciascun consorziato a condizione che siano completamente versati i contributi dovuti al Consorzio.

Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro consorziato; ciascun consorziato non può rappresentare più di due consorziati.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati.

Essa elegge i componenti del Consiglio Direttivo, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente Statuto consortile alla sua competenza.

### **ARTICOLO 17**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio stes-

so lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati, comunque almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo che garantisca prova di spedizione e ricevimento; l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, in mancanza dal Vice Presidente o, in loro assenza, da altro rappresentante dei consorziati eletto dall'assemblea medesima.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario che siano presenti consorziati portatori di almeno la metà più uno dei diritti di voto totalmente esprimibili; in seconda convocazione l'Assemblea delibera quale che sia il loro numero.

In mancanza di formalità di convocazione, saranno tuttavia validamente costituite le Assemblee totalitarie, quando si abbia l'intervento di tutti i Consorziati, ed i membri del Consiglio Direttivo (nonché dell'Organo di Controllo se nominato) siano presenti o siano stati informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei diritti di voto dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.

#### **ARTICOLO 18**

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche del Consorzio, sullo scioglimento dello stesso Consorzio prima della scadenza, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per Statuto.

Sui singoli argomenti espressamente elencati al precedente comma l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi in prima convocazione dei diritti di voto totalmente esprimibili dai consorziati ed un terzo di essi in seconda convocazione.

#### **ARTICOLO 19**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a discrezione dell'Assemblea che procede alla nomina, scelti fra i rappresentanti/titolari di sogget-

ti consorziati o amministratori/mandatari di consorziati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

La nomina può essere anche a tempo indeterminato.

I Consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo che garantisca prova di spedizione e ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora e del luogo della riunione.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri ordinari e straordinari per amministrare il Consorzio, tra cui la compilazione del bilancio consuntivo, l'assunzione e l'inquadramento del personale, la definizione dell'ammontare, delle modalità di versamento, dei contributi per la gestione del Consorzio, la convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, la predisposizione del regolamento interno.

Sono esclusi solo quei compiti che per legge o per statuto sono demandati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi compiti ad uno o più dei suoi componenti.

#### **ARTICOLO 20**

Il Presidente è - come un Vice Presidente con funzioni vicarie - nominato dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuito il compito:

- a) di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e di convocare - su deliberazione del Consiglio - e quindi presiedere l'Assemblea;
- b) di rappresentare il Consorzio ad ogni effetto;
- c) di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi di Consorzio;
- d) di accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- e) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

La firma sociale e la legale rappresentanza spettano al Presidente ovvero ai singoli Consiglieri delegati nei limiti della nomina loro attribuita.

Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

#### **ARTICOLO 21**

Ricorrendone i presupposti di legge per l'eventuale nomina obbligatoria, ovvero ove lo reputerà opportuno o necessario per il dimensionamento raggiunto dal Consorzio, l'Assemblea procede alla nomina di un Collegio Sindacale di tre membri effettivi e due supplenti con compiti di controllo gestionale e contabile ovvero di un revisore dei conti per il controllo contabile, anche tra idonei soggetti titolari/rappresentanti/mandatari di soggetti consorziati o, se previsto dalla legge, tra soggetti muniti di specifici requisiti dalla stessa richiesti.

#### **ARTICOLO 22**

Il Consorzio è responsabile verso i terzi unicamente per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio stesso dalle persone che ne hanno la rappresentanza. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza, nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti i Consorziati in misura eguale.

#### **ARTICOLO 23**

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predisporre, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e delle passività del Consorzio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i consorziati, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti. Il deposito del bilancio al Registro Imprese dovrà avvenire rispettando le norme di cui all'art. 2615 del C.C..

#### **ARTICOLO 24**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone il compenso.

#### **ARTICOLO 25**

Le controversie derivanti dal presente statuto saranno sottoposte al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a



tale Regolamento.

#### **ARTICOLO 26**

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo.

Detto regolamento dovrà:

- a) determinare i contributi consortili di cui al precedente articolo 13;
- b) determinare le modalità di versamento dei contributi periodici per le spese generali di gestione del Consorzio, di cui all'art. 14;
- c) predisporre le modalità di conferimento del mandato agli organi consortili da parte dei consorziati;
- d) determinare le eventuali garanzie per le obbligazioni verso i terzi che i consorziati dovranno fornire al Consorzio quando questi svolga attività in loro favore;
- e) disciplinare ogni ulteriore aspetto che il Consiglio Direttivo ritenga necessario;
- f) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali o di Statuto.

#### **ARTICOLO 27**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Franco Curto

F.to Riccardo Tartaglia

F.to Duranti Alberto

F.to Peccio Alfonso

F.to Busico Sergio

F.to Vicinanza Gaetano

F.to Roberto Zatta

F.to Edoardo Bernini, Notaio (I.S.)